N U O V A

LEGGE GENERALE

Per la Proibizione del Taglio

NEGLI APPENNINI

Del Commissariato, e Capitanato della Montagna di Pistoja, ed altro pubblicata l'Anno 1726.

IN FIRENZE. MDCCXXVI.

Nella Stamperìa di BERNARDO PAPERINI
Con Licenza de' Superiori.

Adì 7. Maggio 1726.

IL Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana, e per S. A. R. gl' Illuſtriſſimi, e Clariſſimi Signori del Conſiglio, e Pratica Segreta ſopra il Governo della Città, Contado, e Montagna di Piſtoja.

Dopo un lungo, e diligente eſame di tutte le Leggi, Ordini, Ordinazioni, Bandi, Editti, Provviſioni, Relazioni di Viſite, ed altro concernenti il buon governo, e mantenimento delle Boſcaglie delle Alpi, e Montagna di Piſtoja principalmente per intereſſe pubblico in riguardo all' Aria, e Venti nocivi, e pernicioſi, che ſpirano da quella parte, ſiccome dei botri, corroſioni, e precipitoſe cadute dell'. Acque, Torrenti, e Fiumi, che dalla ſommità delle dette Montagne diſcendono rovinoſamente al baſſo nelle proſſime Valli, e nelle Pianure.

E ſecondariamente ancora per intereſſe, e indennità delle private Perſone, le quali abitano le Caſe, e Caſtelli diſſeminati in detta Montagna, e per provvedere baſtantemente al biſogno della Magona di Sua Altezza Reale, che non le manchi il Carbone per ſervizio, ed uſo delle ſue Ferriere.

Hanno in fine concordemente deliberato, conchiuſo, e ſtabilito di riſtringere, e compilare tutte le ſopraddette Ordinazioni a queſta ſola preſente Provviſione, in vigore della quale

Fanno pubblicamente bandire, notificare, ed eſpreſſamente comandare a qualunque Perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione, benchè eſente, e privilegiata, che non ardiſca ſotto alcun nome, titolo, o pretenſione in avvenire, nè in alcun tempo (ſalvo ſe da i Miniſtri Superiori colle dovute legittime facoltà, e ſolennità non veniſſe loro ordinato di eſeguire diverſamente, o pure anco direttamente all'oppoſto) di tagliare, o far tagliare Alberi, o Virgulti di qualunque

ſorta nè ſterpare col ferro, nè col fuoco, arroncare, ſmacchiare diſſodare; nè ſeminare in alcun modo in dette Alpi, e Montagne incominciando dalla cima, e ſommità di eſſe fino a i termini, che ſaranno nominati, e annoverati nell' infraſcritta deſcrizione a parte regiſtrata in piè della preſente Provviſione; ſotto pena a ciaſcheduna Perſona, che non ſi riguardaſſe di traſgredire, o tutte, o alcuna delle ſopraddette proibizioni, ancorchè lo faceſſe ad iſtanza, o condotta da altri, per la prima volta di ſcudi cento d' oro in oro, e ſua valuta, e in caſo d' impotenza due tratti di fune, e ſucceſſivamente per gli Uomini della Galera a beneplacito di S. A. R. e per le Donne delle Carceri delle Stinche. Per la ſeconda volta ſotto pena del doppio, quanto alla pecuniaria, e in difetto, tratti tre di fune, quanto alla corporale, fino alla Galera a Vita, togliendo a qualſivoglia Giudice, e Tribunale qualſiſia facoltà, ed arbitrio di giudicare altrimenti, nè in altro modo, o forma, e molto meno al contrario. E ciaſcheduna Perſona ſarà tenuta, ed obbligata quanto alla pecuniaria in ſolidum per li Compagni, e per quelli, che foſſero ſtati Autori, o Conduttori, e ſarà aſtretto all' intero pagamento di tutte le Condennazioni, nè li ſuffragherà il denunziare per ſuo diſcarico l' Autore di tali traſgreſſioni, e ſenza potere, chi pagaſſe per altri, conſeguire regreſſo alcuno contro al Principale condannato. Volendo ſimilmente riſpetto alla detta pena pecuniaria (mentre non foſſero a parte, o complici in alcuna maniera del commeſſo Delitto, ne i quali caſi dovranno ancor' eſſi ſuccumbere alle medeſime pene comminate di ſopra,) che il Padre ſia tenuto per li ſuoi Figliuoli, tanto maſchi, che femmine, il Marito per la Moglie, i Fratelli per le Sorelle, li Zii per i Nipoti, i Padroni per i Garzoni, e Servitori, purchè le dette Perſone abitino inſieme; e dove non appariſſe, o foſſe a notizia il Delinquente, ed il danno paſſaſſe la ſomma di ſcudi venticinque ſia tenuta la Comunità di quella Jurisdizione, dentro

i dicui

i dicui Confini ſi troverà eſſer ſeguita la traſgreſſione; e di tutte le ſopraſcritte pene pecuniarie ſe ne aſpetti una metà al Fiſco, e alla Camera Ducale; un quarto al Magiſtrato, o al Rettore, che condannerà, ed il reſto al Notificatore ſegreto, o paleſe.

II. Fuori de' ſopraddetti Confini della Crina non ſi poſſa nè meno da niuno tagliare, nè Caſtagni, nè Abeti di neſſuna ſorta, e ſolamente quanto a i Caſtagni ſia permeſſo il tagliarli colla licenza del Fiſcale di Piſtoja, quale non abbia facoltà di concederla ſe non per i luoghi baſſi, cioè, Vallonate, e a Bacìo dove detti Caſtagni fanno poca prova, e vengono poco avanti, ovvero altrove di quelli, che ſieno già ſecchi, ed infruttiferi, e buoni ſolamente a far fuoco; e dette licenze in detti caſi non ſi poſſano dare ſe non a quelli, che avranno prima ottenuta, e poi legittimamente prodotta una chiara, e ſincera Atteſtazione de i Rappreſentanti la Comunità, di averne per l'avanti dentro a i Confini del Territorio, ſpettanti alla medeſima, rilevati almeno due per ogni Caſtagno, che vorranno tagliare; ſotto la pena a i detti Rappreſentanti, che faceſſero Atteſtazioni falſe, impoſta al num. III. oltre all' inabilitazione perpetua agli Ufizj pubblici.

III. Che i Popoli di detta Montagna non poſſano; nè debbano tagliare fuori del proibito, e nelle Boſcaglie communali, ſe non per uſo delle Caſe loro, e non altrimenti, e quando taglieranno, taglino andantemente a Piazza, e talmente raſente terra gli Alberi groſſi, che il fuſto, e ceppo non reſti più alto di un braccio, e de i minori, e ſottili il detto fuſto, o ceppo non avanzi ſopra la terra ſe non un mezzo braccio al più.

Alberi groſſi s' intendano quelli, la circonferenza de i quali ſarà maggiore di un braccio alla miſura Piſtojeſe; minori, e ſottili quelli, che la circonferenza loro non arriverà alla detta miſura, la qual miſura parimente ſi attenda quanto all' altezza di quei fuſti, o ceppi d' Alberi, che come ſopra ſi dice, ſaranno ſtati tagliati più, o meno raſente terra, imponendo a ciaſche-

ſcheduno traſgreſſore, per la traſgreſſione di tutte, e ciaſcheduna delle ſuddette condizioni, e proibizioni per la prima volta la pena di ſcudi dieci, e tratti due di fune, la ſeconda di ſcudi venti, e tratti tre, la terza di ſcudi trenta, e più la Galera a beneplacito di S. A. R.

IV. Si proibiſce aſſolutamente il tagliare Cerri, Faggi, ed altri Alberi da Magiſtero, altrimenti detti da lavoro, eccettuati però i Noci, Ciliegi, Peri, Meli, e Suſini, dichiarando, che Albero da Magiſtero ſia quello, la di cui groſſezza ſarà ſopra la circonferenza, eſpreſſa nell' antedetto Capitolo, ma avendo biſogno di qualcheduno de i detti Alberi per ſervizio delle Caſe loro, li ſia lecito il tagliarlo con precedente licenza però del Capitano di Giuſtizia di Montagna, da farſi gratis, quale prima di concedergliela debba informarſi del loro biſogno, e dipoi preſcriverli, e limitarli il numero preciſo degli Alberi, ed il luogo dove dovranno tagliare, con farli marchiare alla Guardia, che alla cuſtodia di dette Boſcaglie ſarà deputata, con obbligo ancora a detto Capitano di Giuſtizia di dare notizia ogni meſe al Magiſtrato loro delle licenze, che darà di tagliare detti Alberi per uſo delle Caſe loro, ſotto pena a chi traſgrediſſe, con tagliare Alberi ſenza oſſervare queſt' ordine, di ſcudi dieci d oro in oro per ogni Albero, e di due tratti di fune, ed alla Guardia, che ſenza il ſuddetto ordine li marchiaſſe, o ne marchiaſſe in numero maggiore di quello le foſſe preſcritto, ancorchè la trasgreſſione foſſe per un ſolo, della Galera per cinque Anni irremiſſibilmente coll' arbitrio, quando la traſgreſſione foſſe in numero maggiore, da eſtenderſi per fino alla Galera a Vita.

Riſervando però le SS. LL. Illuſtriſs. la facoltà conceſſa per Grazia di S. A. R. a' Popoli del Comune di Cutigliano, ed altri, di poter tagliare Abeti, e Faggi, anche per vendere, e far lavoro, coll' obbligo non ſolo di oſſervare le condizioni di ſopra eſpreſſe, ma ancora di pagare per prezzo degli Abeti, che taglieranno lire ſette per Abeto, e ſoldi dieci per

ogni

ogni Faggio da sborsarsi in mano del Cancelliere della Comunità del Capitanato della Montagna, con precedente ordine della Curia, quale dovrà tempo per tempo quello depositare nella Camera di Pistoja per tenersi dal Depositario in conto a parte, a disposizione del Magistrato Loro Illustriss. sotto le pene medesime contenute nel Capitolo antecedente, a chi ne tagliasse senza osservare l'ordine suddetto.

V. Nel terreno dove a i tempi leciti, e colle condizioni, che sopra saranno state fatte le dette tagliate, non si permetta ad alcuno il sementarvi, zapparvi, dar fuoco a foglie, ciarpume, ovvero pacciame, nè fare arsicce, ronchi, o debbi per seminare, e finalmente non vi si possa fare qualsivoglia altra sorta di lavoro, salvo, che occorrendo riseminarvi nuovamente i Faggi, e altre specie di Alberi stati prima tagliati, per poi ridurre i detti luoghi a Boscaglie nel grado istesso, che erano avanti al taglio.

VI. Che non si dia fuoco a secce stoppie, ed a ciarpume, che fosse nelle selve de' Castagni, o in qualunque luogo vicino, e contiguo a dugento braccia, misura detta di Pistoja a tutte, e ciascheduna non solo di dette Selve, ma anco di dette Boscaglie della Montagna sotto l' istesse pene, tanto per questo, che per l' altro capo antecedente, comminate, ed espresse al num. I. dove si proibisce il taglio dentro i Confini della Crina.

VII. Ne i luoghi scoscesi, e molto declivi non si possa seminare cosa alcuna, nè a solchi, nè a minuto.

VIII. Ne i luoghi meno scoscesi, e non tanto declivi non si possa seminare a solchi, ma solamente a minuto.

IX. Dove le piaggie saranno meno declivi, e la linea della loro pendenza, poco distante da quella del piano Orizzontale si permette, oltre al seminare a minuto, il farlo anco a solchi, ma solamente a traverso alla piaggia, e non mai voltate all' ingiù.

X. La dichiarazione di quali sieno le Piagge, dove non sia permesso il seminare in nessuna maniera, dove solamente

a minuto, dove a ſolchi a traverſo, appartenga a i Rappreſentanti di ciaſcuna Comunità, i quali ſieno obbligati di notare tutte le permiſſioni, e licenze, che concederanno, e i luoghi ne' quali le avranno concedute in un quadernuccio a parte, e quello conſegneranno all'Jusdicente, ſotto la Giurisdizione del quale ſaranno compreſi detti luoghi.

XI. Ne i Monti della Valle del Reno dalla loro ſommità, fino al fondo dove ſpiovono nel Fiume di detto nome, non ſi poſſa sboſcare, ma ſolamente ſia lecito a i Popoli di detta Valle tagliare per uſo delle Caſe loro, e ſeminare ne i luoghi ſoliti ſotto la pena impoſta nel §. *Che i Popoli*, num. III.

XII. Che ne' Caſtagneti vecchi, e nuovi non ſi poſſa da qualſivoglia Perſona condurre a paſcolare Capre, e Beſtie brave di ſorta alcuna, ſotto pena di lire quattro per ciaſcheduna Beſtia, e ciaſcheduna volta, che vi ſaranno condotte, il che debba oſſervarſi anche ne' luoghi dove ſarà tagliato a piazza, e dove ſaranno fatte nuove piantate d'Alberi, e particolarmente di Abeti, fino, che il Boſco non ſia divenuto tant' alto, che i Beſtiami ſuddetti non lo poſſano ſpuntare, e ciò debba oſſervarſi nell'Abetaje per il tempo di Anni dodici, e ne' Faggeti di Anni dieci, da prorogarſi ſecondo l'occorrenza, e ne' Caſtagneti per ſempre.

XIII. A i Paſtori ſia permeſſo condurre a paſcolare ogni ſorte di Beſtiami in tutti i luoghi, eccetto, che nei Caſtagneti, Abetaje, e Faggeti, che ſaranno ſtati piantati, e reſpettivamente riſeminati di nuovo, ſiccome dove ſarà tagliato, e a piazza per i tempi ſopra preſcritti, e per tutti dove i Paſtori medeſimi avranno condotto il Beſtiame a paſcolare, poſſano per ſervizio de i loro ghiacci tagliare in ogni tempo ogni ſorta di Alberi, eccetto le ſpecie infraſcritte, purchè la loro groſſezza non ecceda in tondo la circonferenza di tre quarti di braccio.

XIV. Gli Abeti, e i Caſtagni per tutto dove ſaranno, non poſſano mai tagliarli in alcun luogo, o tempo, di qualunque minor groſſezza ſi ſieno, nè meno ardiſcano i detti Paſtori ſot-

to

to qualsivoglia pretesto, causa, titolo, ragione, o altro quesito colore diramarli, o in alcun modo danneggiarli, incorrendo per ogni volta, e in ogni caso di trasgressione nell' istesse pene comminate di sopra, dove si tratta di Abeti, e Castagni a tutti quelli, che non sono Pastori.

XV. Si proibisce ancora in ogni tempo, e luogo all' Ufizio della Magona di S. A. R. il tagliare i detti Abeti, e Castagni diramarli, e danneggiarli sotto le medesime pene a i Tagliatori, che sopra al num. III. §. *Alberi*.

Ne i tempi leciti, cioè, da i 15. Settembre a tutto il dì 14. Maggio, acciò possa fare il Carbone in servizio, ed uso delle Ferriere, le sia conceduto il tagliare ogni altra sorta di Legname, purchè avanti di dar principio a dette tagliate, ne premetta in tempo opportuno d' avanti alla Clariss. Pratica la sua istanza; quale premesse le dovute considerazioni, e precedente il pagamento della giusta valuta del Legname, che le bisognerà, e darà la permissione con quelle condizioni, e cautele, che saranno piu proprie, alla pena, mancando, quanto alla Magona medesima, di pagare la valuta del Legname, rifare il danno da stimarsi nel modo, e forma come di ragione, e tutto a spese dell' istessa Magona, obbligandola in caso di pretesa trasgressione a depositare, e i Tagliatori incorrano, e sieno puniti colle medesime pene comminate di sopra a i trasgressori.

I Popoli però di detta Montagna, possano per loro bisogno tagliare in ogni tempo Rami, ed Alberi secchi, ma non già i Pedali, ed i Castagni anche a corona, per i quali debbano osservare la Legge, nè possa esserli impedito il servirsi del legname morto ne' luoghi dove avrà tagliato la detta Magona.

XVI. Si proibisce espressamente il rimuovere, e alterare i Termini stati apposti in dette Montagne, sotto pena a chi li rimuovesse, o alterasse in alcuna maniera della Galera a beneplacito di S. A. Reale.

XVII.

XVII. Il Commiſſario di Piſtoja, e il Capitano di Giuſtizia della Montagna, ſieno obbligati di viſitare almeno una volta l' Anno tutte le Montagne, compreſe dentro i Confini del Territorio ſottopoſto alle loro reſpettive Giurisdizioni.

XVIII. Il Fiſcale di Piſtoja ſia obbligato di viſitarle tutte almeno una volta ogni tre Anni; e quando, o per l' età, o per altre indiſpoſizioni non poteſſe andarvi da ſe medeſimo, domandi alla Clariſſima Pratica la permiſſione di mandarvi in ſuo luogo un Miniſtro della Camera.

XIX. Il Commiſſario de i Boſchi, invigili ſoprattutto, che le tagliate ſi facciano ne i luoghi di minor danno; dove ſi faranno ſi facciano tutte unite a piazza raſente terra, e in quella Stagione ſolamente, nella quale, come ſopra ſi permette il tagliare, cioè a dire da' 15. Settembre a tutto il dì 14. Maggio, e che le dette tagliate rimangano poi cuſtodite, ſalve, ed illeſe dal fuoco, ſemente, e zappa, e ſia tenuto, ed obbligato a viſitare almeno una volta l' Anno tutte le prefate Boſcaglie, e della viſita, che farà mandarne la Relazione al Magiſtrato Loro Illuſtriſſimo.

XX. Il Bargello di Piſtoja, abbia la cura d' invigilare alle traſgreſſioni, che ſeguiranno nella Montagna baſſa ſottopoſta alla Giurisdizione del Commiſſario di detta Città, ed il Bargello di Montagna, a quelle, che ſeguiranno nella Montagna alta, ſottopoſta alla Giurisdizione del Capitano di Giuſtizia.

XXI. Parimente, non ſolo le Guardie deſtinate alla cuſtodia di dette Boſcaglie, ma ancora quelle de i Comuni di detta Montagna, abbiano l' obbligo d' invigilare a i danni, che ſeguiranno in dette Boſcaglie, e ſtieno bene avvertite nel denunziare agl' Jusdicenti le traſgreſſioni, che di tempo in tempo ſaranno commeſſe in detta Montagna, dimodochè, ſe per qualſivoglia cauſa, o per qualunque ragione di ſorte alcuna ſi aſterranno, ovvero diſſimuleranno in minima parte, o numero di dette traſgreſſioni, di fare l' Ufizio loro, e non denunzieranno, o accuſeranno i Traſgreſſori, tanto riſpetto alle

Per-

Persone, che alla qualità del delitto, oltre alla perdita della Carica, incorrano nella pena di scudi dieci, e tratti due di fune; e se tanto in caso di contravvenzione, che di non contravvenzione piglieranno mance, o regali di sorta alcuna da nessuna Persona.

XXII. Per riscontro se dette Guardie adempiano perfettamente al loro obbligo, e per levar loro da qui avanti ogni apparenza di scusa, o altro vano pretesto, che gl' Jusdicenti non tirino avanti l' accuse, e non procedano, come sarebbero di ragione tenuti, alle dovute Condanne; Si ordina tanto alle medesime Guardie, quanto a i Bargelli della Città, e Montagna di Pistoja, quali pure incaricarono d' invigilare alle dette trasgressioni, che mandino alla Cancelleria del Magistrato Loro Illustrissimo ogni mese la Nota delle Querele, ed Accuse da loro presentate, acciocchè a tempo del Sindacato gli Jusdicenti vengano astretti a render conto, e quanto al numero, e quanto alla spedizione delle medesime; e se in ciò mancheranno, tanto gli uni, che l' altre saranno severamente gastigate, e punite ad arbitrio di detto Magistrato.

XXIII. La cognizione di tutte le trasgressioni, che seguiranno contra il contenuto nella presente Provvisione (ferma però sempre l' autorità mediata, e immediata, che universalmente risiede presso la Clarissima Pratica) appartenga respettivamente dentro i Confini delle loro Giurisdizioni, al Commissario di Pistoja, e al Capitano di Giustizia della Montagna, quali sieno tenuti fare il dovuto Processo, e terminato, che l' avranno, debbano parteciparlo col solito disegno, e parere al Magistrato Loro Illustrissimo, e pronunzino a forma della risoluzione, che ne ritrarranno.

XXIV. All' osservanza di tutto il contenuto della presente Provvisione, oltre a tutti quei Popoli, da i quali generalmente si abita, sieno parimente tenuti, ed obbligati ogni Luogo, Università, e Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, e quanto si voglia Privilegiata, e nominatamente

mente non derogando, ec. l'Ufizio della Magona, con tutti i ſuoi Miniſtri, e chiunque avrà cauſa da eſſa, e

La Badìa a Taona membro dalla Commenda della Sacra Religione di S. Stefano, e ſuoi Miniſtri, e le traſgreſſioni, che ſeguiranno nel Tenitorio di eſſa ſaranno conoſciute, e giudicate dal Magiſtrato Loro Illuſtriſſimo, e i traſgreſſori puniti, e condannati in tutte le pene reſpettivamente, che ſopra, a riſerva della ſola Perſona del Commendatore, quale in caſo d'inoſſervanza, dovrà eſſer giudicato dal Tribunale della Sacra Religione di S. Stefano, e condannarſi in quel modo, e forma, che parrà al medeſimo.

XXV. E tutto fino ad altr'ordine per modo di pura, e ſemplice Provviſione, con riſervarſi le SS. LL. Illuſtriſs. ogni maggiore facoltà, ed autorità di poter dentro al termine, che ad eſſe parrà, e piacerà liberamente levare, aggiungere, moderare, modificare, e dichiarare tutto quello, che dall' oſſervanza, ed eſecuzione di tutti, e ciaſchedun capo della preſente ſopra deſcritta Ordinazione, e per quanto moſtrerà l'eſperienza di fatto, le medeſime ſoprannominate SS. LL. Illuſtriſs. giudicheranno più proficuo, ed eſpediente alla conſervazione della Crina, e di tutte le altre Boſcaglie eſiſtenti dentro i Confini della ſopraddetta Montagna di Piſtoja.

XXVI. E frattanto, finchè non venga in altra forma più eſpreſſamente dichiarato, e deliberato, ciaſcheduno ſia tenuto di attendere, e di oſſervare con ogni rigore, ed in ogni ſua parte quanto in queſta ſi contiene, non oſtante qualſiſia altra Legge, Statuto, Ordine, Ordinazione, Provviſione, Conſuetudine, e Privilegio, che diſponeſſe in contrario, delle quali biſognaſſe farne ſpeciale, e più ſpecifica menzione, e ſpecialmente non derogando, quali tutti, e ciaſcheduno di eſſi ſalvo quelli, che come ſopra ſi leggono nominatamente eccettuati caſſarono, irritarono, annullarono, e per caſſati, irritati, e annullati aver vollero, e vogliono con tutte le clauſule derogatorie, e derogatorie delle derogatorie in ogni

più

più ampla forma, in ogni miglior modo, e coll' interpoſizione indefinita, e illimitata in tutto, e in quanto faccia di biſogno della Suprema, ed aſſoluta Poteſtà, ed Autorità di S. A. R. il Sereniſs. Gran Duca di Toſcana Noſtro Signore, non ſolo, ec. ma in ogni, ec.

TERMINAZIONE DE' MONTI Del Commiſſariato, e Capitanato della Montagna di Piſtoja, compreſi nella proibizione della preſente Legge.

Monte Bagnoli Val di Bura. Monte Lattajoli. Monte della Riveduta di Treppio della Badia a Taona per la parte riguardante le Montagne di Val di Bura.	Dalla ſommità di eſſi Monti fino al fondo, dove reſpettivamente ſpiovono nell' Alimentra del Monachino, ed Alimentra, e nel Fiume chiamato dell' iſteſſo nome di Treppio.
Monte detto Martellano, che da una parte piove nel Rio chiamato del nome del Monte medeſimo, e dall' altra parte nel Rio di Ronco martire.	Dalla ſommità fino al fondo de' predetti Rii.
Monte di Scalocchio tanto in quella patte, ehe ſi chiama Bolago, quanto in quell' altra, che ſi dice Collacchia del Piè di Scalocchio.	Dalla ſommità fino alla Forra, o Botro de' tre legni.

Monte

Monte del Rio Porcino in quella parte, che guarda la Badìa a Taona in luogo detto Monte Lungo. — Dalla ſommità fino al fondo dove piove nel Rio chiamato dell' iſteſſo nome del Monte Rio Porcino.

Monte delle Porte ſopra la Sambuca in quella parte, che piove nell' Alimentra. — Dalla ſommità fino a' termini ſtati appoſti.

E dall' altra, che piove nel Reno. — Dalla ſommità fino alla Via Maeſtra, nella quale per maggior chiarezza ſono ſtati poſti i termini.

Monti di

Gallicano.
Pidocchina.
Sericantielle.
Labereto.
Monte Moſcoſo, e le
Peruggine.

Per la parte, che ſpiovono nel Reno fino alla Via Maeſtra, che ha principio alla Fontana di Gallicano, e ſegue fino alla Capannuccia detta la Scolca, e di quivi fino al Ronco de' termini, dividente detta Via detti Monti per il mezzo.

E per la parte, che detto Monte di Gallicano ſpiove nell' Alimentra, fino a' termini ſtativi ultimamente appoſti, e che continovano fino alla Comunità di S. Mommè.

Monti dell' Orſigna.

Cocomero.
Piaggia Guelfa.
Le Scarſelle.
Pian dell' Acero.
Porta Franca.
Pian Silvano.
Rombiciajo,
Rombiciaglino.
Lacciole.
Pian del Catino.
Pianaccio.

Dalla loro ſommità fino a' termini ſtativi ultimamente appoſti tanto per la parte, che piovono nell' Orſigna, quanto per la parte, che piovono nel Reno.

Monte

Monte del Caſtello.
Monte Groſſo. } Dalla loro ſommità fino a' termini
Le Grillande del Teſo. } ſtati appoſti.
Le Fracaſſate. }
Il Raſojo. }

Monti di Caldaja, e Mandormini
Specchietto di Mont' Alto.
Le Maceglie, o Crocicchio.
Pratorſi.
Corti.
Caldaja.
Le Baccherete.
Mandormini, e
Malandrino.
} Dalla loro ſommità fino a' termini appoſti.

Corno alle Scale. } Dalla ſua ſommità fino al fondo de' Rii, che piovono, e mettono nella Verdiana.

Monti di Lizzano. } Dalla loro ſommità fino a' termini manufatti ſtati appoſti.

Monti di Cutigliano.
Poggio alla Croce.
Acqua Marcia.
Monte Lancio.
Alpicella.
Serra Baſſa.
Monte Maggiore.
Monte Faldello.
Lago Nero.
Sorbeto.
Sorbetaccio.
Valico alle Volte.
Prato Bellincioni.
Monte della Piaſtra, di Pierone in quello di Pupiglio.
} Dalla loro ſommità fino a' termini a ciaſcuno di eſſi ſtati appoſti.

Monti

Monti della Valle del Reno.) Dalla loro ſommità, fino al fondo dove ſpiovono nel Fiume di detto nome, &c.

Gio: Batiſta Angeloni Cancell.

00567594